



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Maggio 2026

---

## **Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell'ordinanza sull'efficienza energetica**

---

Indice

1. Punti essenziali del progetto .....1

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni.....1

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società .....1

4. Rapporto con il diritto europeo .....2

5. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .....2

6. Commento ai singoli articoli .....2

7. Commento agli allegati .....3

## 1. Punti essenziali del progetto

Nell'ambito della presente revisione dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02) si è proceduto ad adeguare al diritto europeo l'ingresso, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 14 e gli allegati 1.3, 1.7, 1.23, 2.1 e 2.6. Le esigenze relative alle macchine da caffè per uso domestico di cui all'allegato 3.2, divergenti finora dal diritto UE, vengono abrogate.

In virtù della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE<sup>1</sup> e del regolamento quadro sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369<sup>2</sup>, l'UE emana per gli impianti e gli apparecchi regolamenti che non solo disciplinano l'efficienza energetica e la relativa dichiarazione, ma coprono sempre più anche il tema dell'efficienza delle risorse. Affinché le direttive europee sulla progettazione ecocompatibile possano essere recepite, se del caso, nella loro totalità e in modo uniforme nell'OEEne, l'ingresso deve essere integrato con l'articolo 35i della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.01).

Le modifiche apportate agli articoli tengono conto dell'evoluzione all'interno dell'UE, che integra sempre più le esigenze in materia di efficienza delle risorse nelle direttive europee sulla progettazione ecocompatibile. Si tratta di adeguamenti volti a supportare meglio le esigenze di efficienza delle risorse, alcune delle quali sono già state recepite.

Inoltre, vengono poste le basi affinché l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) possa assumere direttamente il controllo di tali esigenze.

## 2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le esigenze in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie sono disciplinati a livello federale; i Cantoni e i Comuni non sono coinvolti nella loro attuazione. In virtù dell'articolo 60 capoverso 1 lettera s LPamb, le autorità cantonali di perseguimento penale sono competenti solo per eventuali procedimenti penali correlati all'efficienza delle risorse. Per i prossimi anni, tuttavia, si prevedono unicamente procedimenti isolati di questo tipo.

Le nuove esigenze e quelle modificate possono essere attuate con il personale e i crediti di progetto dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) già disponibili e non comportano spese supplementari; lo stesso vale per l'esecuzione delle esigenze relative all'efficienza delle risorse, che l'UFAM potrà attuare fissando le priorità del caso e con il personale e i crediti di progetto già disponibili.

## 3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Gli adeguamenti al diritto UE recepiti negli allegati 1.3, 1.7, 1.23, 2.1 e 2.6 e le modifiche di natura redazionale non avranno alcun impatto sull'economia. L'abrogazione delle esigenze di cui all'allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) comporta minori oneri per fabbricanti e commercianti, poiché si potrà rinunciare all'etichetta Energia. Le ripercussioni sull'ambiente dovrebbero quindi essere

<sup>1</sup> Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2020/740, GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1.

minime, in quanto il consumo di energia elettrica delle macchine da caffè per uso domestico è disciplinato dall'allegato 2.1 (esigenze nei modi spento, stand-by e stand-by in rete) e tali esigenze saranno ulteriormente inasprite negli anni a venire.

## 4. Rapporto con il diritto europeo

L'adeguamento al diritto europeo avviene secondo i principi contenuti nella legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione di apparecchi, la Svizzera riprende fondamentalmente, tra le altre, le prescrizioni dell'UE; sono ammesse solo le deroghe previste dal Consiglio federale nell'ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).

La presente revisione armonizza le prescrizioni con quelle dell'UE, eliminando così gli ostacoli al commercio esistenti. La prevista abrogazione dell'allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) comporterà anche l'abrogazione di una deroga contenuta nell'OIPPE.

## 5. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

## 6. Commento ai singoli articoli

### *Art. 1 cpv 1*

Gli sviluppi all'interno dell'UE menzionati nei punti essenziali del presente progetto (n. 1) sono presentati negli allegati dell'OEEne. Pertanto, oltre all'efficienza energetica, l'articolo sullo scopo deve ora menzionare esplicitamente anche l'efficienza delle risorse.

### *Art. 3 Condizioni generali*

La disposizione relativa alle condizioni generali per la commercializzazione e la cessione di impianti e apparecchi prodotti in serie viene integrata con il termine «efficienza delle risorse», aggiunto a «efficienza energetica» nelle lettere a e c. In questo modo si intende chiarire che anche l'efficienza delle risorse diventa ora un requisito da soddisfare in termini di esigenze minime (*lett. a*) ed etichettatura (*lett. c*) per la commercializzazione e la cessione degli impianti e apparecchi elencati negli allegati.

Inoltre, alla lettera b è stata modificata la terminologia affinché il termine «procedura di valutazione della conformità» venga utilizzato in modo uniforme per denominare la procedura. Ciò tiene conto del fatto che anche le esigenze di efficienza delle risorse sono determinate attraverso una procedura di valutazione della conformità.

In seguito, inoltre, alla prevista abrogazione dell'allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) viene escluso dal campo d'applicazione di questa disposizione il rimando a tale allegato.

### *Art. 4 cpv 1*

Poiché le esigenze minime per gli impianti e gli apparecchi elencati negli allegati contemplano anche l'efficienza delle risorse, la terminologia della presente disposizione viene integrata.

Oltre a ciò, la disposizione estende anche il campo d'applicazione all'allegato 2.15 (lavastoviglie professionali), aggiunto in una precedente revisione dell'OEEne.

*Art. 5 cpv. 1*

Poiché anche le esigenze di efficienza delle risorse sono determinate mediante una procedura di valutazione della conformità, la terminologia viene integrata anche in questa disposizione.

In seguito, inoltre, alla prevista abrogazione dell'allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) viene escluso dal campo d'applicazione di questa disposizione il rimando a tale allegato.

*Art. 6 cpv. 1*

L'allegato 3.1 (lampade e apparecchi di illuminazione), già abrogato in una precedente revisione dell'OEEne, e l'allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico), da abrogare con la presente revisione, vengono esclusi dal campo d'applicazione di questa disposizione.

*Art. 7 cpv. 1*

In seguito alla prevista abrogazione dell'allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) viene escluso dal campo d'applicazione di questa disposizione il rimando a tale allegato.

*Art. 8 cpv. 1*

In seguito, inoltre, alla prevista abrogazione dell'allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) viene escluso dal campo d'applicazione di questa disposizione il rimando a tale allegato.

*Art. 14 cpv. 2 lett. c, 2<sup>bis</sup>, 3 frase introduttiva e 5*

Nel capoverso 2 lettera c viene unicamente adeguata la terminologia alla modifica dell'art. 3 lett. c, in modo che anche in questa disposizione si utilizzi coerentemente il termine «valutazione della conformità» al posto di «omologazione energetica».

Il nuovo *capoverso 2<sup>bis</sup>* si basa sull'articolo 112 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), secondo cui l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può, tra le altre cose, comunicare alle autorità della Confederazione indicazioni concernenti l'importazione e l'esportazione di merci. Questa disposizione mira a fornire alle autorità incaricate dell'esecuzione, ovvero l'UFE e l'UFAM, la base legale necessaria per richiedere all'UDSC, nell'ambito delle loro attività di controllo ai sensi dell'OEEne, informazioni sull'importazione di impianti e apparecchi per un determinato periodo di tempo.

Il *capoverso 3* è interessato solo da una modifica formale nella parte introduttiva e rimane invariato nel contenuto.

Il *capoverso 5* disciplina ora la competenza per i controlli e le misure nell'ambito delle esigenze di efficienza delle risorse. L'UFAM è l'autorità federale competente per le questioni relative all'efficienza delle risorse e, grazie a questa nuova disposizione, potrà effettuare direttamente i controlli e adottare le misure necessarie in tale ambito. All'UFAM è così conferita la competenza di controllare gli impianti e gli apparecchi elencati negli allegati per verificarne la conformità alle prescrizioni sulle esigenze di efficienza delle risorse come pure di ordinare misure; lo stesso vale per la norma relativa all'assunzione dei costi di cui al capoverso 4 di questa disposizione.

## **7. Commento agli allegati**

*Allegato 1.3, n. 1.1, 2, 3, 4.1 e 5      Asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete*

Le esigenze di efficienza delle risorse, l'obbligo di informazione e l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico sono disciplinati allo stesso modo in Svizzera e nell'UE. Con il nuovo

regolamento (UE) 2023/2533<sup>3</sup>, che sostituisce il regolamento (UE) n. 932/2012, e il regolamento delegato (UE) 2023/2534<sup>4</sup>, che sostituisce il regolamento delegato (UE) n. 392/2012, l'UE ha introdotto un nuovo metodo di calcolo e requisiti minimi di efficienza energetica più elevati. La Svizzera ha recepito tali regolamenti a partire dal 1° luglio 2025.

Il regolamento (UE) 2025/2262<sup>5</sup> che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2533 contiene correzioni e precisazioni minori volte a garantire la certezza del diritto. Per poter recepire tali correzioni nel diritto svizzero, è necessario adeguare il rimando al regolamento (UE) 2023/2533 nell'allegato 1.3.

Il regolamento (UE) 2025/1353<sup>6</sup> che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 introduce un indice di riparabilità nell'etichetta Energia europea (etichetta energetica) a partire dal 1° gennaio 2027. Per evitare barriere commerciali la nuova etichetta verrà recepita contemporaneamente anche nella legislazione svizzera. A tal fine nell'allegato 1.3 devono essere adeguati diversi rimandi al regolamento (UE) 2023/2534.

Al numero 5 è previsto un periodo transitorio di un anno per la cessione degli apparecchi provvisti di un'etichetta Energia non più valida a partire dal 1° gennaio 2027.

*Allegato 1.7, n. 3 e 4.1*  
*Cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete*

Nell'allegato 1.7 numeri 3.1 e 3.2 mancano i rimandi all'allegato Il numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014<sup>7</sup>, che quindi devono essere integrati, in modo che i riferimenti alle esigenze per la procedura di valutazione della conformità siano completi.

La prima occorrenza del rimando al regolamento delegato (UE) n. 65/2014, finora contenuta al numero 4.1, figura ora al numero 3.1, pertanto nella nota a piè di pagina si rinvia ora solo al primo rimando contenuto al numero 3.1.

*Allegato 1.23 n. 1.1 Smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet*

Le esigenze di efficienza energetica, efficienza delle risorse, informazione ed etichettatura energetica di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet sono disciplinate allo stesso modo in Svizzera e nell'UE. A tal fine, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) 2023/1670<sup>8</sup> sono state recepite nel diritto svizzero a partire dal 1° luglio 2025.

<sup>3</sup>Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, versione secondo GU L 2025/2262 del 20.11.2025.

<sup>4</sup>Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria ad uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) 392/2012 della Commissione, versione secondo GU L 2025/1353 del 20.11.2025.

<sup>5</sup>Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione, dell'11 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/826 per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione, versione secondo GU L 2025/2262 del 22.11.2023.

<sup>6</sup>Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione, del 1° luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica, versione secondo GU L 2025/1353 del 20.11.2025.

<sup>7</sup>Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

<sup>8</sup>Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione del 16 giugno 2023 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione; versione secondo GU L 214 del 31.8.2023, pag. 47.

Il regolamento (UE) 2025/2006<sup>9</sup> che modifica il regolamento (UE) 2023/1670 contiene correzioni minori volte a garantire la certezza del diritto. Per poter recepire tali correzioni nel diritto svizzero, è necessario adeguare il rimando al regolamento (UE) 2023/1670 contenuto nell'allegato 1.23.

*Allegato 2.1 n. 1.1      Apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete*

Le esigenze riguardanti il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete per apparecchiature domestiche e da ufficio sono disciplinate allo stesso modo in Svizzera e nell'UE. A tal fine, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) 2023/826<sup>10</sup>, che sostituisce il regolamento (UE) n. 1275/2008 modificato più volte, sono state recepite nel diritto svizzero a partire dal 1° luglio 2025.

Il regolamento (UE) 2025/2262<sup>11</sup> che modifica il regolamento (UE) 2023/826 contiene correzioni e precisazioni minori volte a garantire la certezza del diritto. Per poter recepire tali correzioni nel diritto svizzero, è necessario adeguare il rimando al regolamento (UE) 2023/826 contenuto nell'allegato 2.1.

*Allegato 2.6 n. 1.1      Ventilatori*

In Svizzera, le esigenze di efficienza energetica, efficienza delle risorse e informazione sui prodotti applicabili ai ventilatori sono perlopiù identiche a quelle vigenti nell'UE. A tal fine, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del nuovo regolamento (UE) 2024/1834<sup>12</sup>, che sostituisce il regolamento (UE) n. 327/2011, saranno recepite nel diritto svizzero il 24 luglio 2026, contemporaneamente all'UE.

Il regolamento (UE) 2025/2481<sup>13</sup> che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 contiene correzioni e precisazioni minori volte a garantire la certezza del diritto. Per poter recepire tali correzioni anche nel diritto svizzero, è necessario adeguare il rimando al regolamento (UE) 2024/1834 contenuto nell'allegato 2.6.

*Allegato 3.2      Macchine da caffè per uso domestico*

La prima etichetta Energia per le macchine da caffè è stata introdotta dal settore su base volontaria nel 2009 nell'ambito di un accordo tra l'Associazione settoriale Svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria (FEA) e l'Ufficio federale dell'energia (UFE), adottando un metodo di misurazione FEA, per poi diventare obbligatoria dall'inizio del 2015. A partire dal 1° agosto 2016 la nuova base per l'omologazione energetica è stata la norma EN 60661, mentre l'etichetta Energia è stata integrata con le classi A+, A++ e A. Contemporaneamente, in virtù del regolamento (UE) 1275/2008 nel 2015 l'UE ha introdotto per le macchine da caffè alcuni requisiti relativi al consumo energetico nei modi stand-by e spento nonché il requisito dell'attivazione di una modalità di risparmio energetico dopo un determinato tempo di attesa. La Svizzera ha adottato tali esigenze contestualmente all'UE nel 2015.

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 2025/2006 del 23.12.2025.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) 1275/2008 e (CE) 107/2009, GU L 103 del 18.4.2023, pag. 29; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2533, GU L 2023/2533 del 22.11.2023.

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione, dell'11 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/826 per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione, versione secondo GU L 2025/2262 del 22.11.2023.

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) 327/2011 della Commissione, versione secondo GU L 2024/1834 del 04.07.2024.

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2025/2481 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore, versione secondo GU L 2025/2481 del 8.12.2025.

Il 9 maggio 2025 il regolamento (CE) 1275/2008 è stato sostituito dal nuovo regolamento (UE) 2023/826, in vigore anche in Svizzera dal 1° luglio 2025. Quest'ultimo prevede, tra le altre cose, requisiti leggermente più severi per i modi standby e spento, che saranno ulteriormente inaspriti a partire dal 9 maggio 2027.

Nel 2023 in Svizzera sono stati venduti 409,1 mila apparecchi appartenenti alle tre categorie «macchine da caffè per capsule», «macchine da caffè espresso automatiche» e «macchine da caffè a incasso», di cui il 66,3 per cento rientrava nella classe di efficienza A+, il 32,5 per cento nella classe A e l'1,2 per cento nella classe B<sup>14</sup>.

Da una panoramica aggiornata del mercato emerge che da allora l'offerta ha subito poche modifiche. Nel caso delle macchine da caffè per capsule, il 97 per cento degli apparecchi disponibili rientra nelle classi A++, A+ e (in misura minore) A, mentre l'89 per cento delle macchine da caffè automatiche rientra nelle classi A e B. Nell'etichettaEnergia sono rappresentate anche le macchine da caffè con portafiltro, di cui circa il 50 per cento rientra nella classe D. Secondo i dati delle vendite le macchine da caffè a incasso non sono rilevanti.

All'interno dell'UE le etichette energetiche con la vecchia scala A+++ - D vengono gradualmente sostituite dalle etichette con le nuove classi di efficienza A-G. Per evitare ostacoli tecnici al commercio, la Svizzera ha finora adottato tutte le nuove etichette. Il processo di conversione prosegue anche con le etichette rimaste, in modo che nel prossimo futuro tutte le etichette energetiche dell'UE avranno una scala di classi energetiche identica. In questa ottica l'UFE ha preso in considerazione una nuova scala per l'etichettaEnergia delle macchine da caffè.

I consumi energetici variano anzitutto in base ai diversi tipi di macchina da caffè. Non ci si deve aspettare che la classe di efficienza influisca sulla scelta del tipo di macchina da caffè: infatti chi desidera una macchina da caffè con portafiltro difficilmente passerà a una macchina per capsule a causa della bassa classe di efficienza della prima. L'implementazione di una nuova scala che mostri un'ampia gamma di classi di efficienza per ogni tipo di macchina da caffè sarebbe difficile da realizzare nonché da comunicare con chiarezza. Una parte considerevole delle macchine per capsule e delle macchine automatiche sono disponibili in due classi di efficienza, per cui, in termini di efficienza energetica, le possibilità di scelta relativamente a queste categorie di macchine da caffè per uso domestico, che sono anche le più vendute, sono piuttosto limitate. Ciò riduce il contenuto informativo dell'etichettaEnergia, che è volto a influenzare gli acquisti dei consumatori in favore di macchine ad alta efficienza energetica.

L'etichettaEnergia per le macchine da caffè per uso domestico sarà quindi abrogata a partire dal 1° luglio 2026. Di conseguenza, la deroga al principio dell'articolo 16a capoverso 1 LOTC contenuta all'articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE può essere abrogata per l'etichettaEnergia delle macchine da caffè per uso domestico.

Non ci si deve aspettare che tale modifica aumenterà significativamente il consumo di energia elettrica complessivo delle macchine da caffè per uso domestico in Svizzera. Ai fini di tale consumo sono invece determinanti le esigenze relative ai modi spento e stand-by, disciplinati in conformità con l'allegato 2.1 OEEne e che, come summenzionato, saranno ulteriormente inaspriti negli anni a venire.

---

<sup>14</sup> Analisi dell'efficienza energetica degli apparecchi elettrici basata sui dati delle vendite 2024, valori annuali 2023, Ufficio federale dell'energia